

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

| DECRETI PRESIDENZIALI | | Ministero dell'economia e delle finanze | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2026. Scioglimento del consiglio comunale di Rossano Veneto e nomina del commissario straordinario. (26A03018) | Pag. 1 | DECRETO 9 giugno 2026. Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'80° anniversario della Vespa, in versione <i>fior di conio</i> , millesimo 2026. (26A03021) | Pag. 6 |
| DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI | | Ministero dell'università e della ricerca | |
| Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | | DECRETO 30 marzo 2026. Approvazione delle Linee guida che definiscono le disposizioni e le procedure operative per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 1573 del 9 settembre 2024. (26A03031) | |
| DECRETO 7 maggio 2026. Approvazione di ulteriori valori indice e rideterminazione del valore indice per il prodotto M32 - Mais da granella per farine da polenta per l'anno 2026. (26A03022) | Pag. 1 | Pag. 8 | |
| DECRETO 9 giugno 2026. Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Bresaola della Valtellina». (26A02982) | Pag. 3 | Ministero delle imprese e del made in Italy | |
| | | DECRETO 26 maggio 2026. Liquidazione coatta amministrativa della «Global Service - società cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore. (26A02835) | |
| | | Pag. 10 | |



DECRETO 26 maggio 2026.
Liquidazione coatta amministrativa della «Global World Service società cooperativa sociale a r. l. Onlus», in Gallarate e nomina del commissario liquidatore. (26A02836) *Pag.* 11

DECRETO 26 maggio 2026.
Liquidazione coatta amministrativa della «Valsecchia società cooperativa in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore. (26A02837) *Pag.* 11

**Presidenza
 del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 4 maggio 2026.
Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia - edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 276/2026). (26A02973) *Pag.* 12

ORDINANZA 4 maggio 2026.
Disposizioni in materia di conferenza di servizi speciale della ricostruzione pubblica. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020. (Ordinanza n. 277/2026). (26A02974) *Pag.* 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Tobradex» e «Tobral». (26A03007) *Pag.* 22

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di decitabina, «Decitabina Accord». (26A03008) *Pag.* 23

**Ministero dell'ambiente
 e della sicurezza energetica**

Approvazione dello statuto del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. (26A03000) *Pag.* 24

Iscrizione di taluni prodotti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive in titolo alla società Weatherford mediterranea S.p.a. (26A03001) *Pag.* 24

Adozione del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026 predisposto dalle Riserve naturali statali Rio Bianco e Cucco, ricadenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. (26A03019) *Pag.* 24

**Ministero dell'economia
 e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 maggio 2026 (26A03002) *Pag.* 25

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 maggio 2026 (26A03003) *Pag.* 25

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 maggio 2026 (26A03004) *Pag.* 26

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 maggio 2026 (26A03005) *Pag.* 26

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 maggio 2026 (26A03006) *Pag.* 27

Ministero dell'interno

Mutamento della denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Maria e S. Biagio, in L'Aquila (26A02989) *Pag.* 27

Fusione per incorporazione della Parrocchia Maria Vergine Assunta, in Gaiola, della Parrocchia di S. Giovanni Battista, in Moiola, della Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Mauro, in Rittana, della Parrocchia di S. Antonio Abate, in Roccasparvera e della Parrocchia di S. Michele, in Valloriate nella Parrocchia San Pier Giorgio Frassati, in Gaiola. (26A02990) *Pag.* 27

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Donato, della Parrocchia di S. Giovanni Battista, della Parrocchia di S. Margherita e della Parrocchia SS. Trinità nella Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, tutte in Demonte. (26A02991) *Pag.* 27

**Ministero delle imprese
 e del made in Italy**

Procedure di accesso, termini di trasmissione delle comunicazioni e requisiti tecnici per la fruizione della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, nonché degli investimenti destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo da fonti di energia rinnovabile. (26A03020) *Pag.* 28



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 giugno 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Rossano Veneto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Rossano Veneto (Vicenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rossano Veneto (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Patrizia Maria Grazia Francesca Russo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rossano Veneto (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° aprile 2026; hanno determinato l'ipotesi dissolutiva, dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vicenza, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 1° aprile 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rossano Veneto (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Patrizia Maria Grazia Francesca Russo, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A03018

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 maggio 2026.

Approvazione di ulteriori valori indice e rideterminazione del valore indice per il prodotto M32 - Mais da granella per farine da polenta per l'anno 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comu-

ne (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2026) 745 dell'11 febbraio 2026, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;



Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (Fondo AgriCat), finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f*) e 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, n. 690710 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 19 gennaio 2026, n. 14;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026 al n. 170;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 20 febbraio 2026, n. 85510 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale del bilancio in data 26 febbraio 2026, al n. 133;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 26 febbraio 2026, n. 95646 con la quale sono stati attribuiti

gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026, registrata all'Ufficio centrale del bilancio in data 4 marzo 2026, al n. 155;

Visto l'art. 4, comma 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, n. 690710, ai sensi del quale gli indici di valore per prodotto vengono approvati con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale;

Visti il capitolo 2, paragrafo 2.5.1, Sezione I, lettera *f*) e il capitolo 3, paragrafo 3.3, Sezione V del PGRA 2026, ai sensi dei quali i valori indice costituiscono la base di calcolo del valore della produzione anche per le «polizze semplificate» e per le coperture mutualistiche per i Fondi danni;

Visti, inoltre, il capitolo 5 del PGRA 2026 che stabilisce i criteri e le modalità di intervento del Fondo AgriCat ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e l'allegato 10 inerente alla metodologia di calcolo dei valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo stesso;

Visto il decreto direttoriale 26 gennaio 2026, n. 36596 recante approvazione di un primo elenco di valori indice per l'anno 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 25 febbraio 2026;

Visto il decreto direttoriale 25 febbraio 2026, n. 93958 recante approvazione di un secondo elenco di valori indice per l'anno 2026, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2026 al n. 225 e in corso di pubblicazione;

Visto il decreto direttoriale 3 marzo 2026, n. 105294 recante approvazione di un terzo elenco di valori indice per l'anno 2026, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2026 al n. 227 e in corso di pubblicazione;

Vista la comunicazione del 24 aprile 2026, n. 17906 assunta al protocollo n. 193933 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso un quarto elenco di valori indice relativi all'annualità 2026 e i valori indice determinati secondo criteri statistici per le colture per le quali non sono disponibili dati neanche per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola, calcolati in conformità alla procedura di cui all'allegato 10 del PGRA 2026, unitamente ad una revisione del valore indice per il prodotto M32 - mais per farine da polenta approvato con decreto 25 febbraio 2026, n. 93958, confermando altresì l'applicazione, in caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, dei medesimi coefficienti di abbattimento previsti per la campagna 2025;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare i valori indice determinati da ISMEA per l'annualità 2026, nonché confermare i coefficienti di abbattimento previsti per l'anno 2025 da applicare in caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà;

Ritenuto inoltre opportuno procedere alla rideterminazione del valore indice per il prodotto M32 - mais per farine da polenta approvato per l'annualità 2026 con decreto 25 febbraio 2026, n. 93958;



Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei valori indice e dei coefficienti di abbattimento - anno 2026

1. È approvato un quarto elenco di valori indice utilizzabili per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole nell'anno 2026, nonché come base di calcolo del valore della produzione per le «polizze semplificate» e per le coperture mutualistiche dei Fondi danni di cui, rispettivamente, al capitolo 2, paragrafo 2.5.1, Sezione I, lettera *f*) e al capitolo 3, paragrafo 3.3, Sezione V del PGR 2026, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Sono approvati i valori indice determinati secondo criteri statistici, per le colture per le quali non sono disponibili dati neanche per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola - anno 2026, riportati nell'allegato 2 al presente decreto e utilizzabili per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole nell'anno 2026 e come base di calcolo del valore della produzione per le «polizze semplificate» e per le coperture mutualistiche dei Fondi danni di cui, rispettivamente, al capitolo 2, paragrafo 2.5.1, Sezione I, lettera *f*) e al capitolo 3, paragrafo 3.3, Sezione V del PGR 2026.

3. In caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difforni dall'ordinarietà, vengono applicati i coefficienti di abbattimento per comparto indicati nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 2.

Rettifica del valore indice del prodotto M32 - mais per farine da polenta

1. Il valore indice del prodotto M32 - mais per farine da polenta, approvato con decreto 25 febbraio 2026, n. 93958, è rettificato come indicato nell'allegato 4 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2026

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 766

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento con gli allegati è disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24584>

26A03022

DECRETO 9 giugno 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Bresaola della Valtellina».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d*);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 27 febbraio 2026, rientranti nella competenza



del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 0106153, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la Indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della «Bresaola della Valtellina» IGP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 57 del 10 marzo 2026, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i

requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 57 del 10 marzo 2026.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della Indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» figura all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della Indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 9 giugno 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «BRESAOLA DELLA VALTELLINA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La «Bresaola della Valtellina» viene elaborata nella tradizionale zona di produzione che comprende l'intero territorio della Provincia di Sondrio.



Art. 3.

Materie prime

La «Bresaola della Valtellina» è prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell'età compresa fra i diciotto mesi e i quattro anni.

Le masse muscolari della coscia di bovino, private di ossa, dalle quali si ricava la bresaola, sono le seguenti:

a) fesa, che corrisponde alla porzione posteromediale della muscolatura della coscia e comprende il muscolo retto interno, il muscolo adduttore, e il muscolo semimembranoso;

b) punta d'anca, che, corrisponde alla parte della fesa privata del muscolo adduttore;

c) sottofesa, che corrisponde alla porzione posterolaterale della muscolatura della coscia e precisamente il muscolo lungo vasto;

d) magatello, che corrisponde alla porzione posterolaterale della muscolatura della coscia e precisamente il muscolo semitendinoso;

e) sottosso, che corrisponde alla fascia anteriore della coscia ed è composta dal muscolo retto anteriore e dal muscolo vasto interno ed intermedio.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Le masse muscolari utilizzate per la produzione vengono opportunamente rifilate con asportazione del grasso esterno e delle parti tendinee esterne curando di non incidere, perché esse formano, integralmente e singolarmente, i pezzi da salare ed essiccare.

La salagione è effettuata con metodo detto «a secco». Alla carne bovina vengono aggiunti sale alimentare e/o spezie e/o piante aromatiche e/o aromi naturali. Possono essere inoltre impiegati vino, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio, colture microbiche di avviamento appartenenti al genere *Staphylococcus*, *Lactobacillus*, *Pediococcus*, *Micrococcus*, *Debaryomyces*, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, nella dose max di 195 p.p.m. quale limite della quantità introdotta o comunque assorbita, acido ascorbico e/o suo sale sodico. La soluzione salina si forma con il succo della carne.

La salagione ha una durata complessiva media da dieci-quindecim giorni secondo il peso dei pezzi.

La salagione ha una durata minima di sette giorni, secondo il peso dei pezzi, in caso di utilizzo delle colture microbiche di avviamento di cui al precedente comma 2 e del procedimento di zangolatura sottovuoto.

L'insaccamento viene effettuato mediante l'immissione di ogni singolo pezzo in budello naturale. È consentito anche l'eventuale impiego di budello artificiale.

Allo scopo di agevolare le operazioni di affettamento, è consentito l'insaccamento in un unico budello di due singoli pezzi di massa muscolare. In tale caso, è vietato l'utilizzo di transglutaminasi.

L'asciugamento ha la durata media di una settimana e deve consentire una rapida disidratazione nei primi giorni di trattamento.

Art. 5.

Stagionatura

La stagionatura deve essere effettuata in condizioni climatiche ideali per consentire una lenta e graduale riduzione di umidità. Viene condotta in locali appositamente climatizzati dove sia assicurato un ottimale ricambio d'aria, ad una temperatura media tra i 12 ed i 18°C. Il tempo di stagionatura, che comprende anche il tempo di asciugamento, varia da quattro a otto settimane in funzione della pezzatura del prodotto e delle richieste di mercato. Per il prodotto commercializzato allo stato sfuso, non sottovuoto, il tempo di stagionatura può essere ridotto a tre settimane. Sia per l'asciugamento che per la stagionatura non possono essere adottate tecniche che prevedano una disidratazione accelerata. È consentita la ventilazione e l'esposizione all'umidità naturale tenuto conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione.

Art. 6.

Caratteristiche

La «Bresaola della Valtellina» all'atto della immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e merceologiche:

caratteristiche organolettiche:

consistenza: il prodotto deve avere consistenza soda, elastica;

aspetto al taglio: compatto e assente da fenditure;

colore: rosso uniforme con bordo scuro appena accennato per la parte magra; colore bianco per la parte grassa;

profumo: delicato e leggermente aromatico;

gusto: gradevole, moderatamente saporito, mai acido;

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

a) umidità t.q.:

a-1) bresaola di punta d'anca confezionata allo stato sfuso: umidità max 63%;

a-2) bresaola di punta d'anca confezionata sottovuoto: umidità max 62%;

a-3) bresaola di magatello confezionata sottovuoto: umidità max 60%;

a-4) bresaola preaffettata e confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva: max 60%;

a-5) per tutte le altre tipologie di taglio e/o di confezionamento: max 65%.

b) grasso: max 7%;

c) ceneri: min 4%;

d) cloruro di sodio: max 5%;

e) proteine:

e-1) bresaola preaffettata e confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva: min 33%;

e-2) per tutte le altre tipologie di confezionamento: min 30%;

caratteristiche merceologiche:

la «Bresaola della Valtellina» si presenta di forma vagamente cilindrica, anche se in alcuni casi per esigenze specifiche, i tagli possono essere pressati assumendo forma di mattonella;

il peso minimo della «Bresaola della Valtellina» è il seguente:

a) bresaola di fesa: non inferiore a kg 3,500;

b) bresaola di punta d'anca:

b-1) destinata alla commercializzazione intera o in tranci: non inferiore a kg 2,500;

b-2) destinata al preconfezionamento per l'affettamento sottovuoto o in atmosfera protettiva: non inferiore a kg 2,00;

c) bresaola di sottofesa: non inferiore a kg 1,800;

d) bresaola di magatello: non inferiore a kg 1,000;

e) bresaola di sottosso: non inferiore a kg 0,800.

Art. 7.


Designazione e presentazione

La «Bresaola della Valtellina» dovrà portare in etichetta le seguenti indicazioni: «Bresaola della Valtellina», che è intraducibile e deve essere apposta nel campo visivo principale dell'etichetta in caratteri chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita in caratteri di stampa delle medesime dimensioni dall'abbreviazione IGP e dal simbolo dell'Unione relativo alle IGP, che devono essere prodotti nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato e nella forma ammessa dall'UE.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

La «Bresaola della Valtellina» può essere commercializzata intera, allo stato sfuso o sottovuoto, a pezzi di vario formato quali cubetti, petali, fiammiferi e julienne, in tranci o affettata confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata.



Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire, nel rispetto del disciplinare, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2, per evitare che alterazioni della temperatura e dell'umidità esterna possano pregiudicare durante le fasi di trasporto l'integrità del prodotto e quindi le caratteristiche finali qualitative previste all'art. 6 del disciplinare di produzione.

Art. 8.

Legame con l'ambiente

La zona di produzione della «Bresaola della Valtellina» IGP è costituita da un insieme di valli alpine comprese tra Alpi Retiche e Prealpi Orobie, dove la temperatura è relativamente bassa anche nella stagione estiva, il tenore dell'umidità è basso, il clima è ventilato per l'escursione termica causata dalla presenza del Lago di Como, e l'aria è asciutta. La combinazione peculiare di questi fattori climatici e ambientali determina l'instaurarsi delle condizioni ottimali per una lenta e graduale stagionatura del prodotto. Alla specificità del clima si aggiungono l'industriosità e le capacità tecniche delle popolazioni locali, affinate e tradizionalmente tramandate tra gli addetti ai lavori, che costituiscono l'elemento essenziale per l'ottenimento della «Bresaola della Valtellina» IGP.

La «Bresaola della Valtellina» IGP presenta, al momento dell'immissione al consumo, precise caratteristiche chimico e chimico-fisiche: proteine: bresaola preaffettata e confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva min 33%; per tutte le altre tipologie di confezionamento min 30%; umidità tal quale: bresaola di punta d'anca confezionata allo stato sfuso max 63%; bresaola di punta d'anca confezionata sottovuoto max 62%; bresaola di magatello confezionata sottovuoto max 60%; bresaola preaffettata e confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva max 60%; per tutte le altre tipologie di taglio e/o di confezionamento max 65%; grasso: max 7%; ceneri: min 4%; cloruro di sodio: max 5%.

I requisiti della «Bresaola della Valtellina» IGP dipendono dalle condizioni ambientali e da fattori naturali ed umani. Le condizioni climatiche particolari della Valtellina che si estende in senso longitudinale fra le Alpi Retiche e le Prealpi Orobie hanno permesso, con salature lievi, l'ottenimento di un salume, ricavato dalla carne di coscia bovina, di sapore delicato e con un grado di morbidezza tale da renderlo particolarmente appetibile. La «Bresaola della Valtellina» IGP deve il suo nome e la sua notorietà alla zona geografica in cui è nata. In tempi remoti, molto diffusa era la tecnica di conservare tutte le carni mediante salagione ed essiccamento.

L'arricchimento delle produzioni alimentari, l'aumentata diversificazione e l'utilizzo di diversi metodi di conservazione hanno soppiantato l'uso di carne secca e salata. Già scritti del 1400 testimoniano l'uso in Valtellina della salagione e dell'essiccamento di cosce di bovino.

L'origine del nome pare risalga ad un termine dialettale valtellinese «salaa come brisa». Da qui il nome di «brisaola» che poi è stato italianizzato in Bresaola. Il dizionario della lingua italiana (Nuovissimo Palazzi, edizione 1974), alla voce bresaola, porta: «carne di manzo secca e salata tipica della Valtellina». L'industriosità e le capacità tecniche, affinate e tradizionalmente tramandate tra gli addetti ai lavori, costituiscono infine un elemento essenziale per l'ottenimento di tale prodotto le cui peculiari caratteristiche sono legate ancora oggi al fattore ambientale oltre che umano.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo delegato, di elaboratori, porzionatori, affettatori e confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo delegato delle quantità lavorate, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo delegato, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

26A02982

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'80° anniversario della Vespa, in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del Direttore generale dell'economia del 20 maggio 2026, prot. MEF-DE n. 23532/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 123 del 29 maggio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'80° anniversario della Vespa, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;



Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 20 maggio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 20 maggio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 25 maggio 2026;

Vista la nota del 5 giugno 2026, prot. n. 35752, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha proposto i prezzi di vendita della suddetta moneta;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in argento da 5 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'80° anniversario della Vespa, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale dell'economia del 20 maggio 2026, prot. MEF-DE n. 23532/2026, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 25 giugno 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in argento da 5 euro celebrativa dell'80° anniversario della Vespa, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, è stabilito in euro 25.000,00, pari a 5.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 25 dicembre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su <http://www.shop.ipzs.it/>;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito <http://www.shop.ipzs.it/>

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 10% per ordini da 300 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da 1 a 99 unità euro 66,48;

da 100 a 299 unità euro 61,23;

da 300 unità - euro 59,92.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione Monete - Conto Numismatico» per ogni moneta in argento da 5 euro celebrativa dell'80° anniversario della Vespa, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 1,33 per ogni moneta, per l'intero contingente di 5.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 6.650,00;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari a € 35,25, per ogni moneta venduta;

il valore nominale, pari ad euro 5,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del Bilancio dello Stato, Capo X - capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.



Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A03021

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 marzo 2026.

Approvazione delle Linee guida che definiscono le disposizioni e le procedure operative per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 1573 del 9 settembre 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 7, comma 6;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzato l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017);

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.» convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2020, n. 61) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale*



- Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2023), recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021), recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2025 n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2025, n. 100), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categorie);

Visto i regolamenti (UE) n. 972/2020, n. 1237/2021 del 23 luglio 2021 e n. 1315/2023 del 23 giugno 2023 della Commissione, che modificano il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 152 del 2 febbraio 2026, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 168 del 18 febbraio 2026 recante «Assegnazione delle spese strumentali in gestione unificata, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visti i documenti programmatico-strategico relativi alla politica nazionale della ricerca, quali il Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, la Strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») e il Programma nazionale per la ricerca 2015/2020;

Visto il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 74/2020 del 15 dicembre;

Visti il Programma quadro europeo *Horizon 2020* e il Programma quadro europeo *Horizon Europe*, mediante i quali vengono finanziati i progetti per la ricerca e l'innovazione;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1, commi 870-874 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007» - istituzione del Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica FIRST e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE;

Visto l'art. 18 del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 2024, n. 1573, reg. Corte dei conti del 2 ottobre 2024, n. 2550, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - il 7 aprile 2025, n. 256, del 31 ottobre 2024, «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale, nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Ritenuta la necessità di procedere alla emanazione delle Linee guida che definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto ministeriale n. 1573/2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2025, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 13 gennaio 2026 al numero 27, con il quale è stato conferito al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso la Direzione generale dell'internazionalizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le «Linee guida» attuative del decreto ministeriale 9 settembre 2024, n. 1573.

Art. 2.

1. Le Linee guida di cui all'art. 1 si applicano ai progetti presentati a decorrere dal 3 ottobre 2024, giorno successivo alla registrazione del decreto ministeriale 9 settembre 2024, n. 1573, da parte della Corte dei conti, avvenuta in data 2 ottobre 2024 al n. 2550.

2. Ai fini del completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati nella vigenza della disciplina previgente, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità procedurali stabiliti dalla medesima disciplina, di cui al decreto legislativo n. 593/2016



e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale n. 1314/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Alle Linee guida di cui all'art. 1 è assicurata la più ampia diffusione, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Roma, 30 marzo 2026

Il direttore generale: CONSOLI

AVVERTENZA:

Le Linee guida attuative del decreto ministeriale 9 settembre 2024, n. 1573, e il relativo decreto direttoriale di approvazione sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

<http://www.ricercainternazionale.mur.gov.it/evidenza/normativa-prog-internazionali.aspx>

<http://www.ricercainternazionale.mur.gov.it>

26A03031

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Global Service - società cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Global Service - società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto si riscontra un patrimonio netto negativo di euro - 40.518,00 e l'impossibilità dell'ente di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

Considerato che in data 21 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Global Service - società cooperativa», con sede in Bari (BA) (codice fiscale 07565670721), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luciano Rinaldi, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 2 gennaio 1975 (codice fiscale RNLLCN75A02H926X), domiciliato in Bari (BA), via Domenico Cotugno n. 17.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02835



DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Global World Service società cooperativa sociale a r. l. Onlus», in Gallarate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 16 dicembre 2019, n. 133/2019 del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Global World Service società cooperativa sociale a r. l. onlus»;

Considerato che, ex art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Global World Service società cooperativa sociale a r. l. onlus», con sede in Gallarate (VA) (codice fiscale 03567530120), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Davide Scotti, nato a Monza (MI) il 12 maggio 1976 (codice fiscale SCTDVD76E12F704J), ivi domiciliato in vicolo Lambro n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02836

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valsecchia società cooperativa in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta*



Ufficiale - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Valsecchia società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 70.748,15, si riscontra una massa debitoria di euro 718.926,51 ed un patrimonio netto negativo di euro - 668.854,57;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti di natura previdenziale, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, da numerosi decreti ingiuntivi e azioni esecutive poste in essere da creditori;

Considerato che in data 30 gennaio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Valsecchia società cooperativa in liquidazione», con sede in Modena (MO) (codice fiscale 03328190362), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Bacchiega, nato a Bologna (BO) il 5 marzo 1977 (codice fiscale BCCFRC-77C05A944U), domiciliato in Modena (MO), via Placido Rizzotto n. 90.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02837

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 4 maggio 2026.

Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia - edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 276/2026).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016,



prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 6, comma 7, del richiamato decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.»;

(ii) l'art. 41, con particolare riguardo al comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e il successivo Allegato I.14 denominato «Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali»;

Visto l'art. 1, commi 677, 678 e 678-*bis*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, con la quale il Commissario straordinario ha approvato il Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022, quale strumento unitario di riferimento per la determinazione dei costi degli interventi ricadenti nell'ambito della ricostruzione post-sisma 2016;

Visto il decreto commissariale n. 329 del 7 luglio 2022, recante disposizioni applicative del Prezzario unico del cratere - Edizione 2022, con il quale sono stati forniti indirizzi operativi, criteri interpretativi e indicazioni tecniche finalizzati a disciplinare in modo uniforme le modalità di utilizzo del prezzario medesimo all'interno del Cratere;

Vista l'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025, recante «Aggiornamento e adeguamento dei costi parametrici. Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022», e successive modifiche e integrazioni;



Preso atto che, a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, il territorio del cratere ha assunto caratteristiche del tutto peculiari sotto il profilo economico, logistico e organizzativo, connesse alla simultanea presenza di un elevato numero di interventi di ricostruzione, alla concentrazione della domanda di lavori in ambiti territoriali circoscritti, alla necessità di operare in condizioni ambientali spesso complesse, nonché alla difficoltà di reperimento di manodopera specializzata, materiali e servizi in un contesto di forte pressione sul mercato locale; e che tali condizioni hanno determinato una significativa alterazione dei meccanismi ordinari di formazione dei prezzi, con effetti che non possono essere adeguatamente intercettati dai prezzari regionali, i quali, pur aggiornati periodicamente, non risultano in grado di rappresentare in modo puntuale le specificità economiche, tecniche e organizzative proprie della ricostruzione post-sisma;

Preso atto che, in tale contesto, si è resa necessaria, sin dalle prime fasi della ricostruzione, la definizione di uno strumento unitario, specificamente calibrato sulle esigenze del cratere, idoneo a garantire uniformità di trattamento tra territori appartenenti a diverse regioni, omogeneità nella determinazione dei costi degli interventi e coerenza tra progettazione, istruttoria e concessione dei contributi; il Prezzario unico del cratere del Centro Italia è stato pertanto concepito quale strumento speciale, distinto e autonomo rispetto ai prezzari regionali, con la finalità di superare le disomogeneità territoriali, assicurare un quadro economico unitario e di riferimento per tutti gli interventi di ricostruzione e rispondere alle esigenze di un sistema caratterizzato da una forte integrazione tra livelli istituzionali e da una elevata complessità procedimentale;

Considerato che l'adozione di un prezzario unico consente altresì di garantire la comparabilità dei quadri economici, la trasparenza nella determinazione dei costi, la semplificazione delle attività istruttorie degli Uffici speciali per la ricostruzione e la riduzione dei margini di discrezionalità tecnica nella valutazione delle voci di prezzo, contribuendo in modo significativo alla prevenzione del contenzioso e alla stabilità del sistema;

Considerato che, nel corso degli anni di applicazione del Prezzario unico del cratere, sono emerse ulteriori esigenze di aggiornamento e affinamento dello strumento, connesse sia all'evoluzione delle tecniche costruttive e delle normative di settore, sia alla necessità di includere nuove lavorazioni, materiali e soluzioni tecnologiche, non presenti nelle versioni precedenti del prezzario;

Considerato inoltre che il contesto economico globale, a partire dal 2022, è stato interessato da rilevanti e persistenti fenomeni inflattivi e da tensioni nei mercati delle materie prime e dell'energia, con effetti diretti sull'incremento dei costi delle lavorazioni edilizie;

Considerato che, in particolare, tali fenomeni e tensioni sono stati originati e successivamente aggravati da una

pluralità di fattori, a partire dal conflitto Russo-Ucraino, con le conseguenti tensioni geopolitiche sui mercati energetici, l'incremento eccezionale dei costi di produzione e trasporto, la volatilità dei prezzi delle materie prime, nonché le diffuse criticità registrate nelle catene di approvvigionamento a livello globale; che tali fenomeni hanno inevitabilmente inciso in misura significativa sul settore delle costruzioni, determinando aumenti rilevanti e in taluni casi repentini dei prezzi - a titolo esemplificativo - dei materiali da costruzione, dei semilavorati, delle componenti impiantistiche, dei noli, dei trasporti e della manodopera specializzata, con effetti diretti sulla formazione dei costi delle opere e sulla sostenibilità economica degli interventi di ricostruzione;

Considerato che l'impatto delle citate dinamiche non si è esaurito in una fase temporanea circoscritta, ma ha prodotto e sta producendo conseguenze protratte nel tempo, con oscillazioni dei prezzi e progressive ridefinizioni degli equilibri di mercato che hanno reso sempre meno aderenti alla realtà economica i valori contenuti nei prezzari elaborati in epoca antecedente, con effetti che si sono progressivamente riflessi sulla formazione dei computi metrici estimativi, sulla sostenibilità dei quadri economici e sulla complessiva attendibilità dei parametri economici utilizzati nell'ambito delle azioni di ricostruzione;

Ritenuto pertanto che, nel quadro descritto, la predisposizione e l'aggiornamento del Prezzario unico del cratere costituiscono attività essenziali per il corretto funzionamento del sistema della ricostruzione, richiedendo un costante monitoraggio dei prezzi, un'interlocuzione con il mercato e una capacità di adattamento alle evoluzioni del contesto economico e normativo; e solo attraverso un prezzario specificamente calibrato sul contesto del cratere è possibile garantire l'equilibrio tra esigenze di rigore nella spesa pubblica, sostenibilità economica degli interventi, qualità della progettazione e tempestività dell'azione amministrativa, assicurando al contempo uniformità di trattamento tra i diversi territori e tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione;

Considerato che il Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026, come chiarito nel documento di premessa e nota metodologica, è stato elaborato in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, in particolare, dell'Allegato I.14, il quale disciplina in modo organico la struttura, i contenuti e i criteri di formazione dei prezzari dei lavori pubblici, recependo le specifiche tecniche della norma UNI/TS 11337-3 e le linee guida elaborate in sede istituzionale da ITACA, e sulla base di una articolata attività di rilevazione e analisi dei dati di mercato, condotta con riferimento sia al territorio del cratere sia al contesto nazionale, attraverso il coinvolgimento di operatori economici rappresentativi delle diverse filiere produttive, gli ordini professionali,



nonché mediante il ricorso a fonti ufficiali e a parametri normativi, quali i costi della manodopera desunti dalle tabelle ministeriali vigenti;

Ritenuto, altresì, che l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, con la quale è stato approvato il Prezzario unico del cratere - Edizione 2022 e il correlato decreto attuativo n. 329 del 2022 debbano intendersi superati, sul piano sostanziale e regolatorio, dall'adozione di un nuovo Prezzario unico del cratere del Centro Italia;

Considerato che il Testo unico della ricostruzione privata richiama in modo diffuso e sistematico il prezzario quale parametro di riferimento per la determinazione del contributo concedibile, per la redazione dei computi metrici stimativi, per la costruzione dei quadri economici, per le verifiche di congruità tecnico-economica svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione e, più in generale, per l'intero procedimento di valutazione delle istanze di contributo;

Considerato che risulta pertanto necessario assicurare un coordinamento sistematico, espresso e non meramente implicito tra il Prezzario unico del cratere del Centro Italia e le disposizioni del Testo unico della ricostruzione privata;

Considerato altresì che - prevedendo il PUC 2026 un adeguamento dei prezzi alla realtà del mercato - si ritiene di procedere a un contestuale adeguamento dei costi parametrici e quindi del costo convenzionale, per un verso, limitando l'accollo di spesa a carico del beneficiario ai soli casi di interventi non necessari al ripristino dell'immobile terremotato; per un altro verso, evitando spinte inflattive e speculative sui costi degli interventi di ricostruzione;

Considerato che le misure sono state individuate previa analisi della casistica registrata dagli uffici speciali della ricostruzione (USR) e sono orientate a garantire la possibilità di ricostruire meglio sotto l'aspetto strutturale, ambientale, energetico, di sostenibilità e di utilizzo razionale dei suoli;

Ritenuto, pertanto, di prevedere un aumento contenuto del costo parametrico pari al 4% per gli interventi su edifici con livello operativo L4, al 2% per gli interventi su edifici con livello operativo L1-L2-L3, e all'1% per gli interventi su edifici con livello operativo L0; valutando necessario tale adeguamento a fronte dei maggiori costi dovuti all'applicazione del PUC 2026, secondo una analisi dell'incremento dei costi in relazione a diverse tipologie costruttive; fissando il maggior incremento pari al 4% per interventi su edifici con livello operativo L4 a fronte del significativo accollo registrato attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. nelle richieste di contributo per interventi che prevedono demolizione e ricostruzione;

Ritenuto, inoltre, di favorire l'utilizzo di sistemi di dissipazione di energia, sia per la realizzazione di nuovi edifici che per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con l'obiettivo di minimizzare eventuali danneggiamenti, e conseguentemente disagi e costi, causati da futuri eventi sismici, anche a fronte dell'aumento del

prezzo unitario riconducibile al PUC 2026 (incremento del 5% sia per gli edifici a destinazione produttiva, sia per quelli a prevalente destinazione abitativa);

Ritenuto inoltre di incentivare, in relazione agli edifici a prevalente destinazione abitativa, per ragioni di celerità esecutiva, l'utilizzo di materie prime rinnovabili e, pertanto, prevedere:

(a) un incremento del contributo sino al 5% (attualmente è del 2%) per la realizzazione di solai in legno su almeno il 70% della superficie complessiva degli stessi solai;

(b) un incremento del contributo del 15% (attualmente è al 10%) - non cumulabile con quello di cui alla lettera precedente - per la realizzazione di strutture portanti in legno nei soli casi di demolizione con ricostruzione di edifici con livello operativo L4; e nell'ipotesi in cui almeno l'80% del legno massiccio utilizzato, in base alla massa di legno ammessa a contributo in kg, sia stato tagliato e lavorato entro una distanza massima di 200 km dal cantiere elevare l'incremento al 20%;

Ritenuto, ancora, di favorire l'impiego della tecnica dell'isolamento sismico alla base, sia per la realizzazione di nuovi edifici che per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con l'obiettivo di minimizzare eventuali danneggiamenti, e conseguentemente disagi e costi, causati da futuri eventi sismici, anche a fronte dell'aumento del prezzo unitario riconducibile al PUC 2026 (incremento del 10%);

Ritenuto che - al fine di evitare un cumulo di benefici - i soggetti interessati ad usufruire dei descritti incrementi del contributo debbano necessariamente presentare formale rinuncia ad usufruire anche delle disposizioni di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora le stesse siano state richieste;

Ritenuto che, al fine di evitare incrementi della spesa pubblica, non possono usufruire degli incrementi in questione i soggetti che abbiano già ottenuto un decreto di concessione del contributo e che presentino una successiva variante *ad hoc* finalizzata all'applicazione dei nuovi prezzi di cui al PUC 2026, secondo quanto previsto dagli articoli 42, comma 9, e 44, comma 17, del TURP;

Ritenuto, al fine di chiarire i confini applicativi tra il vecchio e nuovo prezzario unico del cratere, di definire un regime transitorio e di coordinamento per l'introduzione del nuovo PUC 2026 nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata e ricostruzione pubblica;

Ritenuto, infine, ai sensi dell'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge n. 207 del 2024, di estendere l'applicazione della presente ordinanza e del PUC 2026 anche ai processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi



sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, così da garantire una informità e parità di trattamento di tutti i cittadini che siano stati danneggiati dai diversi eventi sismici che si sono susseguiti dal 2016 al 2023 nelle aree del Centro Italia;

Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

*Approvazione del Prezzario unico
del cratere del Centro Italia - Edizione 2026*

1. È approvato il Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026 (di seguito anche «PUC 2026»), allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale.

2. Il PUC 2026 costituisce il parametro tecnico-economico di riferimento per la determinazione dei costi degli interventi ricadenti nell'ambito della ricostruzione disciplinata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ai fini della redazione dei computi metrici estimativi, della costruzione dei quadri economici, della verifica della congruità tecnico-economica delle lavorazioni e della determinazione del contributo concedibile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni commissariali attuative.

3. Il PUC 2026 è adottato in conformità ai criteri metodologici e strutturali di cui all'Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché secondo l'impostazione tecnica risultante dalle specifiche di classificazione delle opere, delle attività e delle risorse recepite nella documentazione allegata.

4. Il PUC 2026 sostituisce, a decorrere dalla data di efficacia individuata ai sensi della presente ordinanza, il Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022, approvato con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e le relative disposizioni applicative, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni attuative, transitorie e di coordinamento recate dai successivi articoli.

5. Il PUC 2026 è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario, unitamente agli allegati tecnici, alle eventuali tabelle di raccordo e alla documentazione metodologica di supporto, al fine di assicurarne la piena conoscibilità, l'uniforme applicazione e la corretta

utilizzazione da parte dei soggetti attuatori, dei professionisti incaricati, degli Uffici speciali per la ricostruzione e delle stazioni appaltanti operanti nell'ambito del cratere.

Art. 2.

Clausola di coordinamento normativo

1. A decorrere dalla data di efficacia del Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026 (PUC 2026), ogni richiamo al Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022, comunque contenuto nelle ordinanze commissariali, nei decreti attuativi, nelle disposizioni applicative, nei provvedimenti amministrativi, negli atti istruttori, nei modelli procedurali e in ogni altro atto o documento adottato nell'ambito della ricostruzione disciplinata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si intende riferito - ove compatibile - al PUC 2026, salvo quanto espressamente previsto dalle disposizioni transitorie di cui alla presente ordinanza.

2. Restano fermi, nei limiti di compatibilità con la presente ordinanza, gli effetti degli atti, dei procedimenti e delle determinazioni già validamente assunti sulla base del Prezzario unico del cratere - Edizione 2022, con salvezza dei rapporti giuridici già sorti e delle situazioni procedurali già consolidate, salvo quanto diversamente disposto nelle disposizioni applicative e transitorie.

Art. 3.

Coordinamento generale con il Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.

1. Il Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026 (PUC 2026) costituisce, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, il parametro tecnico-economico di riferimento per l'applicazione delle disposizioni del Testo unico della ricostruzione privata (TURP) in tutte le fasi del procedimento di determinazione, concessione, erogazione e rendicontazione del contributo, nonché per le attività di progettazione, verifica e controllo degli interventi di ricostruzione privata.

2. Ai fini del coordinamento sistematico tra il PUC 2026 e il TURP, ogni disposizione di quest'ultimo che faccia riferimento al «prezzario vigente», al «prezzario del cratere» o a espressioni equivalenti deve intendersi riferita al PUC 2026, quale unico strumento tecnico-economico vigente, fatto salvo quanto previsto dal regime transitorio di cui alla presente ordinanza.

3. Restano ferme le disposizioni del TURP relative ai limiti, alle condizioni e alle modalità di determinazione del contributo, ivi comprese quelle concernenti la ammissibilità delle spese, le eventuali maggiorazioni, le esclusioni e le specifiche tecniche delle lavorazioni, che continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con il PUC 2026.



4. In caso di difformità o incongruenze tra le voci del PUC 2026 e le previsioni del TURP, l'interpretazione deve essere orientata alla massima coerenza tra i due strumenti, privilegiando soluzioni che assicurino:

- a) la corretta determinazione dei costi sulla base di valori aggiornati e attendibili;
- b) il rispetto dei limiti del contributo concedibile;
- c) la sostenibilità finanziaria dell'intervento;
- d) l'uniformità di trattamento tra i soggetti beneficiari.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Commissario straordinario di adottare ulteriori disposizioni interpretative o attuative, qualora emergano esigenze di chiarimento o criticità applicative connesse all'utilizzo del PUC 2026 nell'ambito del sistema della ricostruzione privata.

Art. 4.

Modifiche puntuali al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022

1. All'Allegato 4 (Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva) del Testo unico della ricostruzione privata, alla Tabella 6 (Costi Parametrici) i costi parametrici riferiti ai livelli operativi della precedente Tabella 5 (Livelli Operativi) del medesimo Allegato 4 sono sostituiti dai seguenti:

| Costo parametrico | Costi parametrici riferiti ai livelli operativi della Tabella 5 | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | Livello operativo L0 | Livello operativo L1 | Livello operativo L2 | Livello operativo L3 | Livello operativo L4 |
| Fino a 1.000 mq. | 125 (PUC 2022) + 1% = 126 (PUC 2026) | 375 (PUC 2022) + 2% = 383 (PUC 2026) | 437,50 (PUC 2022) + 2% = 446 (PUC 2026) | 525 (PUC 2022) + 2% = 536 (PUC 2026) | 662,50 (PUC 2022) + 4% = 689 (PUC 2026) |
| Da 1.000 a 2.000 mq. | 100 (PUC 2022) + 1% = 101 (PUC 2026) | 337,50 (PUC 2022) + 2% = 344 (PUC 2026) | 400 (PUC 2022) + 2% = 408 (PUC 2026) | 487,50 (PUC 2022) + 2% = 497 (PUC 2026) | 625 (PUC 2022) + 4% = 650 (PUC 2026) |
| Da 2.000 a 5.000 mq. | 87,50 (PUC 2022) + 1% = 88 (PUC 2026) | 312,50 (PUC 2022) + 2% = 319 (PUC 2026) | 375 (PUC 2022) + 2% = 383 (PUC 2026) | 425 (PUC 2022) + 2% = 433,4 (PUC 2026) | 562,50 (PUC 2022) + 4% = 585 (PUC 2026) |
| Oltre 5.000 mq. | 75 (PUC 2022) + 1% = 76 (PUC 2026) | 287,50 (PUC 2022) + 2% = 293 (PUC 2026) | 350 (PUC 2022) + 2% = 357 (PUC 2026) | 381,25 (PUC 2022) + 2% = 389 (PUC 2026) | 512,50 (PUC 2022) + 4% = 533 (PUC 2026) |

2. All'Allegato 4 (Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva) del Testo unico della ricostruzione privata, alla Tabella 7 (Incrementi dei costi parametrici) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

(a) dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«l) del 5% per interventi che prevedano l'utilizzo di sistemi di dissipazione di energia, anche nel caso in cui non sia prevista la demolizione dell'edificio, e per i quali si applica il PUC 2026.».



3. All'Allegato 5 (Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa) del Testo unico della ricostruzione privata, alla Tabella 6 (Costi Parametrici) i costi parametrici riferiti ai livelli operativi della precedente Tabella 5 (Livelli Operativi) del medesimo Allegato 5 sono sostituiti dai seguenti:

| Costo parametrico | Costi parametrici riferiti ai livelli operativi della Tabella 5 | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | Livello operativo L0 | Livello operativo L1 | Livello operativo L2 | Livello operativo L3 | Livello operativo L4 |
| Fino a 130 mq. | 480 (PUC 2022) + 1% = 485 (PUC 2026) | 1050 (PUC 2022) + 2% = 1071 (PUC 2026) | 1360 (PUC 2022) + 2% = 1387 (PUC 2026) | 1545 (PUC 2022) + 2% = 1576 (PUC 2026) | 1825 (PUC 2022) + 4% = 1898 (PUC 2026) |
| Da 130 a 220 mq. | 396 (PUC 2022) + 1% = 400 (PUC 2026) | 925 (PUC 2022) + 2% = 944 (PUC 2026) | 1110 (PUC 2022) + 2% = 1132 (PUC 2026) | 1360 (PUC 2022) + 2% = 1387 (PUC 2026) | 1575 (PUC 2022) + 4% = 1638 (PUC 2026) |
| Oltre i 220 mq. | 360 (PUC 2022) + 1% = 364 (PUC 2026) | 805 (PUC 2022) + 2% = 821 (PUC 2026) | 990 (PUC 2022) + 2% = 1010 (PUC 2026) | 1175 (PUC 2022) + 2% = 1199 (PUC 2026) | 1385 (PUC 2022) + 4% = 1440 (PUC 2026) |

4. All'Allegato 5 (Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa) del Testo unico della ricostruzione privata, Tabella 7 (Incrementi dei costi parametrici) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

(a) alla lettera *k*), dopo le parole «degli stessi solai.» sono aggiunte le seguenti: «La percentuale di cui alla presente lettera è incrementata al 5% per gli interventi ai quali si applica il PUC 2026.»;

(b) alla lettera *k-bis*), dopo le parole «con livello operativo L4;» e prima delle parole «» è sostituita dalla seguente:

«*k-bis*) del 10% per la realizzazione di strutture portanti in legno nei soli casi di demolizione con ricostruzione di edifici con livello operativo L4 per gli interventi a cui si applica il PUC 2022. Per gli interventi ai quali si applica il PUC 2026 la maggiorazione è elevata al 15%, oppure al 20% qualora almeno l'80% del legno massiccio utilizzato, in base alla massa di legno ammessa a contributo in kg, sia stato tagliato e lavorato entro una distanza massima di 200 km dal cantiere. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera non sono cumulabili con quella di cui alla lettera *k*).»;

(iii) dopo la lettera *p*), sono inserite le seguenti:

«*q*) del 10% per interventi che prevedano l'utilizzo di sistemi di isolamento sismico anche nel caso in cui non sia prevista la demolizione dell'edificio, e per i quali si applica il PUC 2026;

r) del 5% per interventi che prevedano l'utilizzo di sistemi di dissipazione di energia, anche nel caso in cui non sia prevista la demolizione dell'edificio, e per i quali si applica il PUC 2026.»

Art. 5.

Disposizioni applicative e transitorie in materia di ricostruzione privata

1. Il Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026 si applica ai procedimenti inerenti alla concessione dei contributi per la ricostruzione avviati sulla base di domande di contributo presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Per le domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e non ancora definite con provvedimento di concessione del contributo, resta ferma, in via generale, l'applicazione del Prezzario unico del cratere - Edizione 2022, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la stabilità dell'istruttoria già svolta e la tutela dell'affidamento del beneficiario. È riconosciuta al soggetto istante la facoltà di richiedere l'applicazione del PUC 2026, mediante variante in Ge.di.si. con relativo aggiornamento del computo metrico estimativo e revisione complessiva del quadro tecnico economico, da sottoporre a verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.



3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 42, comma 9, e 44, comma 17, del TURP, per gli interventi per i quali sia già intervenuto il provvedimento di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della presente ordinanza resta fermo il prezzario applicato in sede di determinazione del contributo medesimo.

4. Le disposizioni dell'art. 4 della presente ordinanza si applicano esclusivamente agli interventi ai quali si applica il PUC 2026 per la determinazione del contributo. In ogni caso le disposizioni dell'art. 4 della presente ordinanza non si applicano agli interventi per i quali i soggetti legittimati, a fronte di concessioni del contributo già decretate, esercitano la facoltà di proporre una variante per utilizzare il PUC 2026, ai sensi degli articoli 42, comma 9, e 44, comma 17, del TURP. In relazione a tali ipotesi resta fermo il contributo massimo concedibile calcolato sulla base delle disposizioni del TURP vigenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

5. Per usufruire delle disposizioni di cui all'art. 4, il beneficiario deve presentare espressa rinuncia ad usufruire delle disposizioni di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora le stesse siano state richieste.

Art. 6.

Disposizione applicative e transitorie in materia di ricostruzione pubblica

1. Il PUC 2026 si applica a tutte le nuove progettazioni di opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Il PUC 2026 si applica altresì alle progettazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e per le quali non sia ancora intervenuta l'approvazione del progetto da porre a base di gara.

3. In alternativa a quanto previsto ai precedenti commi, resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di applicare e continuare ad applicare i prezzari regionali vigenti nei rispettivi territori di riferimento, sia per le nuove progettazioni, sia per le progettazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 7.

Disposizioni di coordinamento con i processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2022 e 2023.

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la presente ordinanza si applica anche ai processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

Art. 8.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del de-

creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. La medesima è pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 4 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1598

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A02973

ORDINANZA 4 maggio 2026.

Disposizioni in materia di conferenza di servizi speciale della ricostruzione pubblica. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020. (Ordinanza n. 277/2026).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies



all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Preso atto che, nel quadro normativo che disciplina la ricostruzione *post*-sisma del 2016, il decreto-legge n. 189 del 2016 ha rappresentato la base dell'intero sistema di *governance* commissariale;

Preso atto, in particolare, che l'art. 16 ha istituito due strumenti di coordinamento fondamentali: la Conferenza permanente, presieduta dal Commissario straordinario, e le Conferenze regionali, presiedute dai vice Commissari, ossia i Presidenti delle regioni interessate;

Atteso che la funzione di queste sedi collegiali è di assicurare l'unitarietà e la semplificazione dell'azione amministrativa, concentrando in un solo procedimento tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata;

Atteso, altresì, che la norma su richiamata ha attribuito alla determinazione conclusiva della Conferenza un valore particolarmente ampio, stabilendo che essa «sostituisce a ogni effetto pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli dei gestori di beni o servizi pubblici, e ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti»; questo meccanismo di concentrazione decisionale ha costituito una delle innovazioni più significative introdotte dal decreto-legge n. 189 del 2016, rendendo la ricostruzione un contesto amministrativo fortemente orientato alla collaborazione tra livelli istituzionali e alla semplificazione delle procedure;



Dato atto che con l'evoluzione dell'attività commissariale e l'incremento del numero e della complessità degli interventi, è emersa tuttavia la necessità di disporre di un ulteriore modulo operativo capace di affrontare, in sede unitaria, i progetti di maggiore rilievo tecnico, economico e territoriale in particolare quelli che coinvolgono più comuni o addirittura più regioni, oppure che richiedono il coordinamento simultaneo di amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali;

Dato atto, inoltre, che per dare risposta a questa esigenza, il Commissario straordinario ha introdotto, con l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, una disciplina di carattere generale per l'esercizio dei poteri commissariali, prevedendo all'art. 7 la possibilità di indire un'apposita e speciale conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi di ricostruzione pubblica;

Considerato che la stessa disposizione — nella sua formulazione originaria — ha chiarito che «la conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016.»;

Considerato che, nella formulazione originaria dell'ordinanza n. 110 del 2020, era dunque chiaro il ruolo di variante urbanistica della determinazione finale della conferenza di servizi speciali;

Rilevato che, a seguito delle modifiche susseguites nel tempo e in particolare con l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, tale ruolo non risulta più espressamente richiamato, con conseguenti dubbi interpretativi e applicativi e una potenziale attenuazione della chiarezza e dell'efficacia del procedimento;

Ritenuto, pertanto, necessario reintrodurre e precisare il ruolo di variante urbanistica nell'ambito dell'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020, al fine di restituire alla Conferenza dei servizi speciale il pieno ruolo originariamente previsto dalla normativa primaria e di ristabilire la coerenza con l'impianto semplificatorio delineato dal legislatore;

Resta fermo che la Conferenza speciale della ricostruzione pubblica non costituisce un nuovo organo distinto, ma una modalità di svolgimento, in forma dedicata, delle funzioni di coordinamento e concentrazione procedimentale proprie della Conferenza permanente, attivata per interventi di particolare complessità o rilevanza strategica;

Atteso che, nella sostanza, la Conferenza speciale opera con le stesse modalità, poteri e finalità della Conferenza permanente: riunisce tutti i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento, acquisisce i pareri, coordina le autorizzazioni e adotta la determinazione finale che tiene luogo di ogni atto di assenso; essa assicura in tal modo una visione unitaria degli interventi e un confronto tempestivo tra le amministrazioni interessate, riducendo drasticamente i tempi di approvazione dei progetti e garantendo uniformità di indirizzo;

Atteso inoltre che, ciò nonostante, il testo dell'ordinanza n. 110 del 2020 non richiama espressamente la denominazione di «Conferenza speciale», né esplicita in modo chiaro la sua competenza anche in materia di varianti urbanistiche, pur essendo tale effetto già implicito nel rinvio all'art. 16 del decreto-legge n. 189/2016;

Ritenuto che per superare ogni possibile incertezza interpretativa, si ritiene opportuno procedere a una modifica e integrazione dell'ordinanza n. 110 del 2020, con due obiettivi precisi:

a) da un lato, riconoscere formalmente la figura della Conferenza speciale della ricostruzione pubblica come articolazione della Conferenza permanente, richiamandone la funzione, la composizione e i poteri;

b) dall'altro lato, ribadire espressamente che la determinazione conclusiva della Conferenza speciale produce gli stessi effetti giuridici della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali.

Ritenuto, inoltre, che tale precisazione assume particolare rilievo per i numerosi procedimenti di ricostruzione pubblica che comportano l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali o sovracomunali: edifici pubblici da ricostruire in nuovi siti, infrastrutture viarie o scolastiche, delocalizzazioni di servizi pubblici, piani di ricostruzione integrati o programmi di rigenerazione urbana;

Ritenuto, infine, che in tutti questi casi, la possibilità che la Conferenza speciale approvi gli interventi con effetto di variante costituisce un elemento essenziale per assicurare continuità amministrativa, certezza dei tempi e coerenza con la finalità di accelerazione che permea l'intera disciplina della ricostruzione;

Considerato che in conclusione, la modifica proposta non introduce innovazioni sostanziali, bensì consolida e chiarisce una prassi già pienamente operativa, rendendo esplicito ciò che il sistema normativo già consente in via implicita: che la Conferenza speciale della ricostruzione pubblica costituisce una forma di esercizio del potere collegiale di approvazione previsto dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, con tutti i relativi effetti giuridici; e che l'integrazione proposta rafforza la chiarezza interpretativa, garantisce uniformità applicativa tra le regioni del cratere e contribuisce a rendere ancora più efficace il modello di *governance* della ricostruzione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 110 del 2020 nelle modalità suddette;


Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di assicurare uniformità applicativa e consentire ai soggetti attuatori di adeguare tempestivamente i cronoprogrammi, nonché di garantire la celere conclusione dei procedimenti che comportano formazione, adozione e approvazione di strumenti urbanistici e varianti connesse agli interventi sisma;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;



Dispone:

Art. 1.

Conferenza di servizi speciale della ricostruzione pubblica

1. Il comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 è così sostituito:

«1. Per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione del progetto, il Commissario straordinario, o suo delegato, in alternativa al ricorso al modulo procedimentale della conferenza permanente e della conferenza regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, può indire un'apposita conferenza di servizi, denominata «Conferenza di servizi speciale della ricostruzione pubblica», secondo modalità semplificate e con termini ulteriormente ridotti, stabiliti con le ordinanze speciali di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 della presente ordinanza, nel rispetto dei principi inderogabili di cui all'art. 2. Il parere di congruità economica dei progetti è reso dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal Commissario o dal suo delegato, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte, producendo tutti gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza viene immediatamente trasmessa in modalità telematica al soggetto attuatore ai fini della verifica e dell'approvazione dei relativi progetti secondo quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici.».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 4 maggio 2026

*Il Commissario straordinario: CASTELLI**Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2026**Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1535*

26A02974

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO****Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Tobradex» e «Tobral».***Estratto determina IP n. 372 dell'8 giugno 2026*

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società GMM Famra S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

| Denominazione | Descrizione | AIC | Data G.U. | Data decadenza |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| TOBRADEX | «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml | 042845077 | 15/10/2019 | 16/10/2024 |
| TOBRAL | «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml | 042846079 | 15/10/2019 | 16/10/2024 |

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03007



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di decitabina, «Decitabina Accord».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 185 del 10 giugno 2026

Codice pratica: DC/2024/450.

Procedura europea n. AT/H/1497/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DECITABINA ACCORD, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, edifici Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Spagna.

Confezioni:

«40 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051543015 (in base 10) 1K4YZ7 (in base 32);

«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051543027 (in base 10) 1K4YZM (in base 32).

Principio attivo: decitabina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o. - Ul. Lutomska 50, 95-200, Pabianice, Polonia;

Laboratori Fundació Dau - C/ C, 12-14 Pol. Ind., Zona Franca, Barcelona, 08040, Spagna;

Accord Healthcare Single Member S.A. - 64th Km National Road Athens, Lamia, 32009, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo ed ematologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quarter, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to marketing authorisation pursuant to article 21a, 22 or 22a of directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europea (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.



Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 12 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03008

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Approvazione dello statuto del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

Con decreto del 19 maggio 2026, n. 159, è stato approvato lo statuto del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

I testi sono consultabili presso la sezione avvisi e bandi del sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente link: Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

26A03000

Iscrizione di taluni prodotti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive in titolo alla società Weatherford mediterranea S.p.a.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 10 giugno 2026, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

| Denominazione | Codice MAP | Fabbricante | Produttore | Importatore | Distributore | Avviso |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shaped Charges Perforators Open, SDP-3125 - 411NT4 | 1Ac 1435 | OOT | | WEM | | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e reiscrizione in elenco in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. |
| Shaped Charges Perforators Open, TAG 4500-311 | 1Ac 1448 | OOT | | WEM | | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e reiscrizione in elenco in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. |
| Shaped Charges Perforators Open, TAG-5000-306ZF | 1Ac 1450 | OOT | | WEM | | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e reiscrizione in elenco in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. |


Il decreto dirigenziale del 10 giugno 2026 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo *web*: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

26A03001

Adozione del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026 predisposto dalle Riserve naturali statali Rio Bianco e Cucco, ricadenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, decreto ministeriale n. 182 del 5 giugno 2026, è stato adottato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026, predisposto dalle riserve naturali statali Rio Bianco e Cucco, ricadenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi [www.mase.gov.it/temi/Aree naturali protette e Rete Natura 2000 / attività antincendi boschivi](http://www.mase.gov.it/temi/Aree_naturali_protette_e_Rete_Natura_2000/attivita_antincendi_boschivi), all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze», così come i piani AIB all'interno della cartella «piani AIB delle Riserve naturali statali».

26A03019

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 25 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,1643 |
| Yen | 185,04 |
| Corona ceca | 24,259 |
| Corona danese | 7,4719 |
| Lira Sterlina | 0,86255 |
| Fiorino ungherese | 356,35 |
| Zloty polacco | 4,2345 |
| Nuovo leu romeno | 5,2451 |
| Corona svedese | 10,7965 |
| Franco svizzero | 0,9099 |
| Corona islandese | 143,6 |
| Corona norvegese | 10,766 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 53,225 |
| Dollaro australiano | 1,624 |
| Real brasiliano | 5,8245 |
| Dollaro canadese | 1,6082 |
| Yuan cinese | 7,899 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,1214 |
| Rupia indonesiana | 20647,99 |
| Shekel israeliano | 3,3646 |
| Rupia indiana | 110,887 |
| Won sudcoreano | 1762,46 |
| Peso messicano | 20,1052 |
| Ringgit malese | 4,6019 |
| Dollaro neozelandese | 1,982 |
| Peso filippino | 71,355 |
| Dollaro di Singapore | 1,4873 |
| Baht thailandese | 37,816 |
| Rand sudafricano | 19,0121 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03002


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 26 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,1634 |
| Yen | 185,22 |
| Corona ceca | 24,257 |
| Corona danese | 7,4721 |
| Lira Sterlina | 0,86375 |
| Fiorino ungherese | 355,35 |
| Zloty polacco | 4,2315 |
| Nuovo leu romeno | 5,2385 |
| Corona svedese | 10,8245 |
| Franco svizzero | 0,9136 |
| Corona islandese | 143,6 |
| Corona norvegese | 10,772 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 53,407 |
| Dollaro australiano | 1,6236 |
| Real brasiliano | 5,8404 |
| Dollaro canadese | 1,6069 |
| Yuan cinese | 7,8939 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,1161 |
| Rupia indonesiana | 20749,01 |
| Shekel israeliano | 3,324 |
| Rupia indiana | 111,32 |
| Won sudcoreano | 1751,27 |
| Peso messicano | 20,1134 |
| Ringgit malese | 4,6129 |
| Dollaro neozelandese | 1,9913 |
| Peso filippino | 71,607 |
| Dollaro di Singapore | 1,4866 |
| Baht thailandese | 37,997 |
| Rand sudafricano | 19,03 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03003



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 27 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,1637 |
| Yen | 185,52 |
| Corona ceca | 24,284 |
| Corona danese | 7,4726 |
| Lira Sterlina | 0,86618 |
| Fiorino ungherese | 354,83 |
| Zloty polacco | 4,2365 |
| Nuovo leu romeno | 5,2379 |
| Corona svedese | 10,7895 |
| Franco svizzero | 0,9153 |
| Corona islandese | 143,4 |
| Corona norvegese | 10,797 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 53,4194 |
| Dollaro australiano | 1,6321 |
| Real brasiliano | 5,8718 |
| Dollaro canadese | 1,6099 |
| Yuan cinese | 7,8923 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,1173 |
| Rupia indonesiana | 20757,15 |
| Shekel israeliano | 3,3002 |
| Rupia indiana | 111,365 |
| Won sudcoreano | 1745,2 |
| Peso messicano | 20,1544 |
| Ringgit malese | 4,6141 |
| Dollaro neozelandese | 1,9774 |
| Peso filippino | 71,515 |
| Dollaro di Singapore | 1,4869 |
| Baht thailandese | 37,96 |
| Rand sudafricano | 19,0375 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03004


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 28 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,1617 |
| Yen | 185,24 |
| Corona ceca | 24,293 |
| Corona danese | 7,4729 |
| Lira Sterlina | 0,86665 |
| Fiorino ungherese | 355,28 |
| Zloty polacco | 4,2335 |
| Nuovo leu romeno | 5,2481 |
| Corona svedese | 10,8215 |
| Franco svizzero | 0,9167 |
| Corona islandese | 143,2 |
| Corona norvegese | 10,794 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 53,3213 |
| Dollaro australiano | 1,6318 |
| Real brasiliano | 5,8928 |
| Dollaro canadese | 1,6094 |
| Yuan cinese | 7,8762 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,1015 |
| Rupia indonesiana | 20737,51 |
| Shekel israeliano | 3,2955 |
| Rupia indiana | 111,1705 |
| Won sudcoreano | 1745,84 |
| Peso messicano | 20,2002 |
| Ringgit malese | 4,6212 |
| Dollaro neozelandese | 1,9713 |
| Peso filippino | 71,51 |
| Dollaro di Singapore | 1,4865 |
| Baht thailandese | 37,988 |
| Rand sudafricano | 18,9939 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03005



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 29 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,1644 |
| Yen | 185,45 |
| Corona ceca | 24,282 |
| Corona danese | 7,4731 |
| Lira Sterlina | 0,86723 |
| Fiorino ungherese | 353,69 |
| Zloty polacco | 4,2275 |
| Nuovo leu romeno | 5,2523 |
| Corona svedese | 10,772 |
| Franco svizzero | 0,9111 |
| Corona islandese | 143,4 |
| Corona norvegese | 10,7735 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 53,4297 |
| Dollaro australiano | 1,6238 |
| Real brasiliano | 5,8747 |
| Dollaro canadese | 1,6074 |
| Yuan cinese | 7,8793 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,1238 |
| Rupia indonesiana | 20745,24 |
| Shekel israeliano | 3,2682 |
| Rupia indiana | 110,6195 |
| Won sudcoreano | 1753,9 |
| Peso messicano | 20,1905 |
| Ringgit malese | 4,6168 |
| Dollaro neozelandese | 1,9491 |
| Peso filippino | 71,694 |
| Dollaro di Singapore | 1,487 |
| Baht thailandese | 37,866 |
| Rand sudafricano | 18,8913 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03006

MINISTERO DELL'INTERNO

**Mutamento della denominazione assunta
dalla Parrocchia di S. Maria e S. Biagio, in L'Aquila**

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 maggio 2026 la Parrocchia di S. Maria e S. Biagio, con sede in L'Aquila, frazione Tempera, ha assunto la denominazione di Parrocchia Santa Maria in Tempera.

26A02989

Fusione per incorporazione della Parrocchia Maria Vergine Assunta, in Gaiola, della Parrocchia di S. Giovanni Battista, in Moiola, della Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Mauro, in Rittana, della Parrocchia di S. Antonio Abate, in Roccasparvera e della Parrocchia di S. Michele, in Valloriate nella Parrocchia San Pier Giorgio Frassati, in Gaiola.

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 maggio 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Cuneo-Fossano ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia Maria Vergine Assunta, con sede in Gaiola (CN), della Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Moiola (CN), della Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Mauro, con sede in Rittana (CN), della Parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in Roccasparvera (CN) e della Parrocchia di S. Michele, con sede in Valloriate (CN) nella Parrocchia San Pier Giorgio Frassati, con sede in Gaiola (CN).

La Parrocchia San Pier Giorgio Frassati subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia Maria Vergine Assunta, alla Parrocchia di S. Giovanni Battista, alla Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Mauro, alla Parrocchia di S. Antonio Abate ed alla Parrocchia di S. Michele, che contestualmente perdono la personalità giuridica civile ed il relativo patrimonio è devoluto secondo le modalità disposte dal richiamato provvedimento canonico.

26A02990

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Donato, della Parrocchia di S. Giovanni Battista, della Parrocchia di S. Margherita e della Parrocchia SS. Trinità nella Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, tutte in Demonte.

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 maggio 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Cuneo-Fossano ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Donato, della Parrocchia di S. Giovanni Battista, della Parrocchia di S. Margherita e della Parrocchia SS. Trinità nella Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, tutte con sede in Demonte (CN).

La Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Donato, alla Parrocchia di S. Giovanni Battista, alla Parrocchia di S. Margherita ed alla Parrocchia SS. Trinità, che contestualmente perdono la personalità giuridica civile ed il relativo patrimonio è devoluto secondo le modalità disposte dal richiamato provvedimento canonico.

26A02991



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY****Procedure di accesso, termini di trasmissione delle comunicazioni e requisiti tecnici per la fruizione della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, nonché degli investimenti destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.**

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 maggio 2026, in attuazione dell'art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), sono stati definiti i criteri attuativi della disciplina agevolativa che istituisce la maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.

Il testo integrale del decreto è disponibile dal giorno 11 giugno 2026 nella sezione «Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento» del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy (<https://www.mimit.gov.it/incentivi/nuovo-piano-transizione-5-0-iperammortamento>).

26A03020MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-139) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo A | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) * | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale € 86,72 |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € 55,46 |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 1 8 *

€ 1,00

